

TRIBUNALE DI NAPOLI

II sezione civile

N.R.G. [redacted]

Il giudice, letti gli atti, sciogliendo la riserva del 17.2.2017, esaminata la richiesta di c.t.u.;

tenuto conto degli oneri di allegazione, oltre che di prova, incombenti sulle parti;

ritenuto, pertanto, di dovere nominare un c.t.u. al quale formulare i seguenti quesiti:

1. *“Illustri, in primo luogo, il C.T.U., sulla base della documentazione in atti, la natura tecnica e le caratteristiche del mutuo oggetto di causa, precisando anche il tipo di piano di ammortamento adottato;*
2. *provveda il C.T.U., quindi, sulla base dei documenti e del decreto ministeriale in atti, a verificare se vi è stato superamento del tasso soglia di cui alla legge 108\1996 al momento della sua conclusione, attenendosi alle seguenti indicazioni:*
 - a) *tenga conto anche della commissione per l'estinzione anticipata del mutuo;*
 - b) *tenga conto anche degli interessi moratori e della loro applicazione all'intera rata scaduta e rimasta non pagata;*
 - c) *esegua un conteggio ulteriore che in ogni caso precisi se il tasso soglia è stato o meno superato non tenendo conto delle due voci su indicate;*
 - d) *nel caso in cui riscontri il superamento del tasso soglia eseguendo la verifica richiesta sub n.3, quantifichi, sulla base dei documenti prodotti, gli interessi corrispettivi che parte attrice ha pagato alla banca ed elabori un nuovo piano di rimborso che abbia ad oggetto solo il capitale;*
 - e) *riferisca se nel contratto si possano rilevare forme di anatocismo e se queste rientrano o meno nella previsione della delibera C.A.C.R. 9.2.2000;*
 - f) *nel caso in cui riscontri la violazione della delibera C.A.C.R. in materia di anatocismo, elabori un piano di ammortamento che consenta di elidere tali effetti e che tenga conto di quanto già versato da parte attrice, ove risultante dai documenti prodotti”;*

evidenziato alle parti, ex art. 81 bis disp.att. c.p.c., che la presente causa prevedibilmente potrà articolarsi in sole tre udienze (due per il conferimento dell'incarico al c.t.u. e l'acquisizione della relazione di c.t.u. e l'altra per le conclusioni, salve ulteriori udienze nel caso di ritardo nell'ultimazione della consulenza); che, tenuto conto del numero di cause già pendenti sul proprio ruolo, di circa 1000 unità, e della precedenza che questo giudice deve accordare a quelle di più risalente iscrizione a ruolo, tra le quali vi sono cause di divisione ereditaria la cui complessità e lunghezza sono caratteri precipui, l'udienza di precisazione delle conclusioni non potrà essere fissata, presumibilmente, e salva la possibile definizione anticipata, ove sia consentito, prima del 31.12.2020;

PQM

Nomina c.t.u. il [redacted]

Fissa l'udienza del [redacted] 2018 per il conferimento dell'incarico;

indica, fin da ora, quale ulteriore udienza istruttoria, quella del [redacted] 11.2018

Si comunichi alle parti ed al c.t.u..

Napoli, 21/02/2017



Il giudice

Dott.ssa 

